

Deliberazione della Giunta Regionale 11 novembre 2013, n. 43-6659

L.R. 16/2002 e s.m.i. "Istituzione in Piemonte dell'Organismo per le erogazioni in agricoltura di aiuti, contributi e premi comunitari" A.R.P.E.A." - Autorizzazione utilizzo disponibilita' Fondi Regionali per il pagamento dell'anticipo del 50% del contributo per le domande DU 2013 autorizzato con Reg. (CE) 946/2013".

A relazione dell'Assessore Sacchetto:

L'art. 1 della L. R. 21 giugno 2002, n. 16 "Istituzione in Piemonte dell'organismo per le erogazioni in agricoltura di aiuti, contributi e premi comunitari", così come modificato dall'art. 12 della L. R. 35/2006 e successivamente con l'art. 10 della L. R. 9/2007, prevede l'istituzione dell'Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura.

All'Agenzia sono attribuite le funzioni di organismo pagatore per la Regione Piemonte di aiuti, contributi e premi comunitari previsti dalla normativa dell'Unione europea relativi al finanziamento della politica agricola comune; all'Agenzia possono essere attribuite funzioni di organismo pagatore di leggi nazionali e regionali;

preso atto che l'articolo 5 della L. R. 21 giugno 2002, n. 16 dispone che all'organismo pagatore può essere affidata da parte della Regione anche l'esecuzione di pagamenti su leggi regionali nelle materie non conferite agli enti delegati dalla legge regionale 8 luglio 1999, n. 17 (Riordino dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, alimentazione, sviluppo rurale, caccia e pesca);

considerato che con convenzione rep. 16271 del 06 luglio 2011 è stato affidato all'ARPEA l'esecuzione dei pagamenti relativi alle funzioni amministrative ed interventi esercitati dalla Regione Piemonte ai sensi della Legge regionale 17/99;

atteso che con D.G.R. n. 61-6113 del 12 luglio 2013 la Giunta regionale ha autorizzato l'erogazione tramite ARPEA, entro il 31 luglio 2013, in anticipazione fino al 50% dei contributi relativi al Regime di Pagamento Unico previsto dai capitoli 1, 2, 3 e 4 del Titolo III del Reg. (CE) 73/2009, nel rispetto dei principi e delle regole di cui al Reg. CE 1290/2005 e al Reg. CE 1122/09 disponendo inoltre, nel caso in cui la Commissione Europea autorizzasse un'anticipazione dei contributi comunitari di importo pari o inferiore al 50% dell'aiuto previsto dal Titolo III del Reg. (CE) 73/2009, che l'aiuto comunitario venisse recuperato in due soluzioni a partire dal 16/10/2013;

preso atto che con lo stesso provvedimento ha messo a disposizione risorse regionali pari ad € 60.000.000,00 che hanno consentito l'erogazione in anticipazione del 19% dei contributi di cui sopra;

visto il Regolamento di esecuzione (UE) 946 del 2 ottobre 2013 art. 1 prevede che a decorrere dal 16 ottobre 2013, gli Stati membri possono versare agli agricoltori anticipi fino ad un massimo del 50 % dei pagamenti diretti elencati nell'allegato I del regolamento (CE) n. 73/2009 per le domande presentate nel 2013, senza tener conto dell'adattamento di cui all'articolo 11 del regolamento (CE) n. 73/2009, purché sia stata effettuata la verifica delle condizioni di ammissibilità conformemente all'articolo 20 del regolamento (CE) n. 73/2009;

vista la circolare AGEA Coordinamento ACIU. 2013.945 del 25.09.2013 avente per oggetto Domanda unica 2013 - pagamento anticipato per i regimi di sostegno degli aiuti diretti di cui all'allegato I del Reg. (CE) n. 73/2009;

considerato che sulla base della segnalazione pervenuta da ARPEA con nota prot. n. 49993 del 31/10/2013, a causa dei ritardi nel trasferimento delle risorse finanziarie da parte del Ministero competente, sul Fondo FEAGA partitario nazionale è presente una disponibilità di € 70.000.000,00 (trasferita da AGEA per l'erogazione degli anticipi di cui al reg. sopraccitato) che per € 59.874.393,06 dovrebbe essere versata (in attuazione della D.G.R. n. 61-6113 del 12 luglio 2013) sul partitario regionale dei Fondi convenzione rep. 16271 del 06 luglio 2011 e che al fine di garantire l'erogazione agli agricoltori anticipi fino ad un massimo del 50 % dei pagamenti diretti elencati nell'allegato I del regolamento (CE) n. 73/2009 per le domande presentate nel 2013, senza tener conto dell'adattamento di cui all'articolo 11 del regolamento (CE) n. 73/2009 risulta essere necessaria una disponibilità di € 172.000.000,00;

preso atto inoltre che è possibile utilizzare, per far fronte alle temporanee carenze di cassa del Fondo FEAGA, la somma di € 59.874.393,06 che dovrebbe essere versata (in attuazione della D.G.R. n. 61-6113 del 12 luglio 2013) sul partitario regionale dei Fondi convenzione rep. 16271 del 06 luglio 2011 senza creare pregiudizio alle erogazioni da effettuare sui Fondi stessi;

visto l'articolo 1 della L.R. n. 22 del 6 agosto 2009 che stabilisce che per fronteggiare temporanee carenze di cassa di singole assegnazioni o nelle more dell'accredito di somme assegnate dall'Unione Europea, dallo Stato o dalla Regione, la Giunta Regionale, fatta salva l'effettuazione delle erogazioni delle assegnazioni stesse, può autorizzare ARPEA ad utilizzare le disponibilità di cassa delle assegnazioni di provenienza regionale e che le disponibilità trasferite siano tempestivamente reintegrate al venir meno della carenza di cassa;

ritenuto che tali ritardi nell'attuale congiuntura economica potrebbero provocare gravi ricadute sull'economia delle imprese agricole ed agroindustriali;

ritenuto indispensabile garantire il più efficiente ed economico utilizzo delle giacenze dei fondi regionali esistenti presso ARPEA e destinati ad essere erogati a terzi a titolo di aiuti, premi e contributi anche cofinanziati;

tutto ciò premesso,

la Giunta regionale, unanime,

delibera

sulla base delle considerazioni svolte in premessa,

1) di autorizzare A.R.P.E.A Agenzia regionale piemontese per le erogazioni in agricoltura ad utilizzare la somma di € 59.874.393,06 che dovrebbe essere versata sul partitario regionale dei Fondi convenzione rep. 16271 del 06 luglio 2011, al fine di garantire l'erogazione per far fronte alle temporanee carenze di cassa sul Fondo FEAGA partitario europeo esistente presso ARPEA per le erogazioni relative agli agricoltori anticipi fino ad un massimo del 50 % dei pagamenti diretti elencati nell'allegato I del regolamento (CE) n. 73/2009 per le domande presentate nel 2013, senza tener conto dell'adattamento di cui all'articolo 11 del regolamento (CE) n. 73/2009.

2) ARPEA dovrà tempestivamente reintegrare sui Fondi convenzione rep. 16271 del 06 luglio 2011 partitario Regionale, le somme utilizzate in occasione del versamento agli agricoltori del saldo dei pagamenti diretti elencati nell'allegato I del regolamento (CE) n. 73/2009 per le domande presentate nel 2013, senza tener conto dell'adattamento di cui all'articolo 11 del regolamento (CE) n. 73/2009, al venir meno delle carenze di cassa in conseguenza del versamento dei fondi europei.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)